



MOZIONE n. 1519 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 17 gennaio 2024.

OGGETTO: In merito alla costituzione di parte civile delle aziende sanitarie in caso di aggressione al personale sanitario.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie della Regione Toscana, sono sempre più frequenti gli episodi di aggressione nei confronti degli operatori;
- una presentazione congiunta, tenutasi a fine dicembre 2023, da parte dell'Azienda unità sanitaria locale (USL) Toscana Nord Ovest e del Nucleo antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri di Livorno, relativa alla procedura di applicazione della legge 14 agosto 2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni), che dispone specifiche tutele da aggressioni verbali o fisiche per gli operatori sanitari in servizio, ha mostrato numeri impressionanti;
- in Toscana, su circa 55 mila operatori del servizio sanitario, nel 2020 sono state registrate 752 aggressioni ai loro danni (561 verbali, 191 fisiche); nel 2021 le aggressioni sono salite ad 817 (591 verbali, 226 fisiche)¹; i dati del 2022 evidenziano 1.258 aggressioni (935 verbali e 323 fisiche), con conseguenti 193 denunce per infortuni². I numeri dell'Osservatorio regionale sul rischio aggressioni, istituito con la delibera della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1176, hanno registrato 1.027 atti di violenza (di cui 223 fisica) verificatisi nei primi sei mesi del 2023;
- quelli sopra riportati sono dati a volte fra loro non coerenti, fatto dovuto alla difficoltà a raccoglierti e, in ogni caso, si tratta di numeri che la Regione Toscana e le aziende USL fanno essere sottostimati; spesso, infatti, la vittima evita di procedere, soprattutto quando si tratta di aggressione limitata al verbale; se il pronto soccorso e i reparti psichiatrici sono i settori più esposti, si registrano aggressioni anche altrove.

Considerato che:

- la prevenzione, le misure attuali³, l'applicazione della l. 113/2020, oltre ai vari protocolli di intesa fra prefetture – uffici territoriale del Governo (UTG) e aziende USL, quale, ad esempio, quello fra Prefettura UTG di Arezzo e l'Azienda USL Toscana Sud-Est, utili a delineare procedure⁴ che prevedono percorsi di supporto psicologico e l'attivazione del responsabile del servizio di prevenzione protezione (RSPP) dei rischi in qualità di soggetto segnalante gli episodi di violenza all'autorità giudiziaria, costituiscono approcci utili ma non sufficienti;
- lo stesso dicasi per le misure di sicurezza a protezione degli operatori previste dalla delibera della Giunta regionale 16 ottobre 2023, n. 1183 (Approvazione progetto di potenziamento di dispositivi infrastrutturali e di misure di comunicazione e formazione per le Aziende e Enti del SSR per la prevenzione delle aggressioni e azioni di tutela del personale aggredito) ha previsto: nuove telecamere di videosorveglianza, pulsanti di allarme od emergenza collegati ad una sala di controllo presidiata, dispositivi di controllo degli accessi, dispositivi di emergenza indossabili con cui lanciare l'allarme ed essere geolocalizzati⁵.

1 <https://www.uslnordovest.toscana.it/notizie/11572-violenze-fisiche-e-verbali-sui-sanitari-presentata-la-nuova-procedura-di-asl-tno-e-nas-di-livorno>

2 <https://www.toscana-notizie.it/-/aggressioni-a-operatori-sanitari-bezzini-necessaria-prevenzione-e-gestione-del-fenomeno->

3 <https://www.regione.toscana.it/-/tutelare-gli-operatori-sanitari-dalle-aggressioni-sul-lavoro>

4 <https://www.uslsudest.toscana.it/comunicati-stampa/la-asl-toscana-sud-est-ribadisce-il-suo-impegno-alla-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-degli-operatori-sanitari-e-sociosanitari>

5 <https://www.toscana-notizie.it/-/due-milioni-e-cento-mila-euro-per-la-sicurezza-degli-operatori-sanitari-e-sociosanitari>

Preso atto che:

- l'agredito deve infatti poter sporgere denuncia querela, sapendo di poter contare sull'appoggio della propria azienda, anche tramite la sua costituzione di parte civile, misura al momento solo ipotizzata⁶ e che invece si ritiene opportuno si trasformi in procedura automatica⁷. Solo in tal modo sarà possibile, anche quale misura deterrente, rendere noto a chiunque che qualunque aggressione al personale verrà perseguita in maniera solidale dall'operatore e dall'azienda sanitaria;
- ciò avrà, tra le altre conseguenze, anche un potenziale effetto rassicurante sul resto del personale e sui cittadini che si trovino, loro malgrado, ad assistere a tali episodi. Tale ipotesi era inizialmente prevista dell'articolo 7 del disegno di legge che ha generato la legge 14 agosto 2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni) salvo poi essere espunta nella versione definitiva.⁹

Tutto ciò premesso e considerato:

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi, con gli strumenti e le misure necessarie, da parte dell'assessorato di riferimento affinché la costituzione di parte civile delle aziende sanitarie consegua alla denuncia sporta dall'operatore sanitario in caso di subita aggressione, prevedendo altresì ulteriori azioni in sede civile per il risarcimento dei danni per l'azienda quali, ad esempio, l'interruzione di pubblico servizio;

ad attivarsi, in Conferenza Stato Regioni, affinché, attraverso un'opportuna modifica normativa, tale previsione sia estesa a livello nazionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli

6. Una Delibera di fine 2023 dà "indicazione alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale affinché delle aggressioni segnalate sia valutata l'eventuale rilevanza penale e, nel caso, procedere con denuncia o querela, considerando la costituzione di parte civile od offesa e in alternativa azioni in sede civile per il risarcimento del danno anche all'immagine dell'azienda." – <https://www.toscana-notizie.it/-/due-milioni-e-cento-mila-euro-per-la-sicurezza-degli-operatori-sanitari-e-sociosanitari>
7. Secondo l'art. 74 c.p.p. l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno derivante da reato può essere esercitata nei confronti dell'imputato e del responsabile civile dal soggetto al quale il reato ha recato danno. La disposizione attribuisce quindi al titolare di detta azione una mera facoltà, rispetto alla quale compete, comunque, al giudice di verificare la legittimazione della parte istante. Tale facoltà non parte destare particolari problemi (Corte Costituzionale, Sentenza n. 41 del 2019)
8. "L'articolo 7 del DDL prevedeva l'obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. - https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AS0122a.pdf?_1704805653127 –
9. https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=85448 ; <https://www.normattiva.it/atto/vediMenuExport?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-09&atto.codiceRedazionale=20G00131¤tSearch=>